



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Stalking sul lavoro: quando?

11 Novembre 2020 | Autore: Paolo Remer

Gli atti persecutori possono essere compiuti anche dal datore di lavoro o dai colleghi; si configura un reato diverso dal mobbing. La vittima può ottenere tutela.

Il tuo datore di lavoro ti sta stressando ed esasperando: da tempo, sta adottando nei tuoi confronti comportamenti strani e inspiegabili che ti incutono ansia e paura.

Andare in ufficio o in azienda è diventato una sofferenza. Vivi nel terrore anche perché sei bersagliato da continue telefonate e messaggi minacciosi nelle ore libere. Sei vittima di ripetute vessazioni e vere e proprie minacce. Percepisci un'aperta ostilità nei tuoi confronti.

Non sono semplici fastidi, ma molestie ripetute e continue, che sconfinano nella persecuzione. Ritieni, a ragione, che tutto ciò sia reato. Pensi che possa trattarsi di **stalking sul lavoro** ma non sai **quando** può configurarsi e se questa legge possa applicarsi a rapporti diversi da quello di coppia.

Ad aiutarti è arrivata la Cassazione, che decidendo un particolare caso di mobbing aziendale, culminato in un licenziamento pretestuoso, ha stabilito che le vessazioni compiute su un lavoratore possono essere punite a titolo di stalking, se si verificano particolari eventi in danno della vittima.

Lo stalking

Il **reato di atti persecutori**, comunemente detto **stalking**, è previsto dal Codice penale **[1]** e si configura quando una persona (lo stalker) compie minacce o molestie ripetute, che ingenerano nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o le provocano un fondato timore per la sua incolumità (o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata da una relazione affettiva) oppure la costringono a modificare le proprie abitudini di vita. Gli **atti persecutori**, quindi, per integrare lo stalking devono provocare alla vittima almeno una di tali tre conseguenze.

La **pena** prevista per lo stalking è la reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi, ma è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), o da persona che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima, o se il reato è commesso con strumenti informatici o telematici (dunque anche Whatsapp o Facebook). Inoltre, la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile, oppure con armi o da persona travisata. Leggi anche "[Quanto si rischia per stalking](#)".

Il reato è perseguibile a **querela**, che dovrà essere sporta entro 6 mesi da quando sono accaduti i fatti, ma diventa procedibile d'ufficio quando è connesso con un altro delitto, come i maltrattamenti in famiglia o le lesioni gravi, o quando è commesso in danno di un minore o di una persona affetta da disabilità. Le denunce

o querele per stalking vengono trattate d'urgenza se rientrano nei casi previsti dal [Codice rosso](#) per la tutela dell'incolumità delle **vittime di violenza**.

Lo stalking sul lavoro (o stalking occupazionale)

L'ambito di applicazione dello stalking non riguarda soltanto le relazioni familiari o affettive (benché siano i casi più comuni) ma anche qualsiasi altro ambiente in cui possono instaurarsi rapporti di ogni genere tra l'agente e la vittima; è possibile, ad esempio, avere anche casi di [stalking in condominio](#), tra vicini di casa oppure tra proprietari ed inquilini.

Così è senza dubbio possibile che anche sul **luogo di lavoro** si verifichino episodi di **stalking**: il reato potrà compiersi in un'azienda o fabbrica, in un negozio, in un ufficio o studio professionale. Si tratta del cosiddetto "[stalking occupazionale](#)", dove gli atti persecutori vengono compiuti a causa del rapporto di lavoro, anche se ovviamente provocano pesanti ricadute sulla vita privata della vittima.

L'autore delle **reiterate minacce o molestie** potrà essere il datore di lavoro ma talvolta anche qualche collega, mosso dalle più varie ragioni (rivalità, invidia, acredine, astio, ecc.) per esasperare la vittima. Le condotte possono essere svariate, come ad esempio messaggi continui o telefonate ripetute senza un vero motivo, presenza assillante e ossessionante, avances reiterate ed insistenti o vere e proprie molestie sessuali, dispetti, contestazioni pretestuose e infondate, diffusione di voci calunniose o denigratorie.

Tutto ciò può avvenire sia sul luogo di lavoro sia all'esterno; l'essenziale è che questi comportamenti dello **stalker** provochino nella vittima uno dei tre eventi che abbiamo descritto, cioè un grave stato di ansia o paura, il timore per la propria incolumità o per quella delle persone care o la costrizione ad **alterare le abitudini di vita**.

Quando il mobbing diventa stalking

Lo [stalking sul lavoro](#) trae origine dal rapporto di dipendenza o di collaborazione e si distingue dal **mobbing** perché non si esaurisce sul luogo di lavoro ma produce effetti e ripercussioni anche e soprattutto sulla vita privata della vittima. Nello

stalking le condotte delittuose vengono riguardate proprio con riferimento a queste gravi conseguenze.

Il [mobbing](#) è quindi una figura più vasta, che coinvolge un'ampia serie di comportamenti ostili e persecutori, i quali non sempre danno vita ad un reato autonomo (leggi [mobbing: quando non è reato](#)) ma nei casi più gravi possono sfociare nello stalking. In tali casi le condotte sono punite penalmente.

In un recentissimo caso, la Corte di Cassazione **[2]** ha confermato la **condanna per stalking** a carico dell'amministratore di un'azienda che si era accanito contro una dipendente, vessandola continuamente e arrivando infine a licenziarla.

Questa sentenza aiuta a capire il discrimine tra **mobbing e stalking**, perché spiega che le condotte di mobbing possono integrare il reato di atti persecutori quando c'è una «mirata reiterazione di pluralità di atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro», in modo da causare un grave stato d'ansia o paura o la costrizione a modificare le abitudini di vita, così ledendo la libertà di autodeterminazione della persona offesa.

La Suprema Corte evidenzia che il reato di stalking è a **condotta abituale** (è necessaria la reiterazione delle condotte di minaccia o violenza, non basta un episodio isolato) ed occorre l'**evento di danno** - consistente in uno dei tre fenomeni alternativi che abbiamo descritto - causato dalle condotte illecite poste in essere dallo stalker. Il «nucleo essenziale» della fattispecie delittuosa, secondo la Suprema Corte, è costituito dallo «stato di **prostrazione psicologica**» della vittima di questi ripetuti atti persecutori.

[1] Art. 612 *bis* Cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 31273/20 del 9 novembre 2020.